

# **SEMINARIO REGIONE VENETO-UNIONCAMERE**

**Lo sportello unico per le attività produttive**

**Raffaello Sestini - Carlo Apponi**

**Ottobre-Novembre 2019**

# **Lo Sportello Unico: SUAP e SUE**

# Lo Sportello Unico

Lo **Sportello Unico** è uno strumento di semplificazione amministrativa con il compito **di coordinare** tutti gli adempimenti richiesti per la:

- Creazione e modifica di **imprese** (SUAP),
- Realizzazione e modifica di **edifici civili** (SUE),
- Informazione relativa agli Enti Pubblici (URP),
- ...

al fine di **snellire e semplificare i rapporti** tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.

# L'Europa: gli Sportelli Unici e le Reti

L'Europa ha emanato varie Direttive e Regolamenti **sugli sportelli unici, reti e portali**:

1. gli **sportelli unici** istituiti dalla [direttiva 2006/123/CE](#) (cd. direttiva servizi), che offrono in linea servizi di informazione, assistenza e accesso alle procedure pertinenti per la fornitura di servizi (**SUAP** si veda il [d.lgs. n. 59/2010](#) artt. 25 e 26);
2. i **punti di contatto per i prodotti** istituiti dal [regolamento \(CE\) n. 764/2008](#);
3. i **punti di contatto di prodotti da costruzione** istituiti dal [regolamento \(UE\) n. 305/2011](#) che forniscono accesso a **specifiche norme tecniche sui prodotti e i centri di assistenza per le qualifiche professionali** istituiti dalla [direttiva 2005/36/CE](#) che aiutano i lavoratori che si trasferiscono oltre frontiera

**sono state create reti:**

- a) la rete dei centri europei dei consumatori, al fine di promuovere la comprensione dei diritti dei Consumatori dell'Unione e contribuire alla risoluzione di reclami riguardanti acquisti effettuati in linea o in occasione di viaggi in altri Stati membri inclusi nella rete;
- b) la rete **SOLVIT**, di cui alla [raccomandazione 2013/461/UE](#), mira a fornire soluzioni veloci, efficaci e informali per individui e imprese quando i loro diritti nell'ambito del mercato interno sono negati dalle autorità pubbliche;

e vari **portali d'informazione**, per informare gli utenti delle norme dell'Unione e nazionali, quali:

- «[La tua Europa](#)» per quanto concerne il mercato **interno**;
- il [portale europeo della giustizia elettronica](#).

# L'Europa: gli Sportelli Unici e le Reti

Recentemente il [Regolamento \(UE\) 2018/1724](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, entrato in vigore l'11 dicembre 2018, istituisce uno «**sportello digitale unico**» per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e l'eventuale interazioni con i vari sportelli unici.

Il regolamento istituisce uno sportello digitale unico che **funga da punto di ingresso unico** mediante il quale i cittadini e le imprese possano accedere alle informazioni sulle norme e sui requisiti che devono soddisfare in virtù del diritto dell'Unione o nazionale.

Lo sportello dovrebbe semplificare il **contatto di cittadini e imprese con i servizi assistenza e di risoluzione dei problemi istituiti a livello nazionale o di Unione**, migliorandone l'efficacia. Lo sportello dovrebbe inoltre agevolare l'accesso e il completamento delle procedure in linea.

Il regolamento **non dovrebbe pregiudicare in alcun modo i diritti e gli obblighi vigenti** in virtù del diritto dell'Unione o nazionale in tali settori.

# Edilizia e Urbanistica: SUE e SUAP

## Il governo del territorio:

- secondo la Corte costituzionale **include l'urbanistica e l'edilizia,**
- è materia assegnata dall'art. 117 della Costituzione alla **competenza concorrente di Stato e regioni**: le leggi regionali devono osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.

# Il SUAP e il SUE

Il d.P.R. n. 380/2001 (**Testo Unico dell'Edilizia**) dispone:

- All'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 3, che «**Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.**»
- All'art. 5 (Sportello unico per l'edilizia), comma 1-bis, che «**(...) Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.**»

Il d.P.R. n. 160/2010 (**Regolamento SUAP**), all'art. 4, cc. 1 e 2, dispone:

«**Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (...)** Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)

# Il SUAP e il SUE

Il [d.P.R. n. 380/2001 all'art. 5](#), dispone:

**Comma 1-ter:** Le comunicazioni al richiedente **sono trasmesse esclusivamente dal SUE**; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUE le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

**Comma 4-bis:** Il SUE accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano **modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione** in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi [dell'articolo 34-quinquies del d.l. n. 4/2006](#). Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento di cui al [d.P.R. n. 160/2010 \(Regolamento SUAP\)](#).

## Il SUAP e il SUE

Le **amministrazioni comunali**, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture a costituire un **ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia**, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

**L'ufficio competente** per il **SUAP** ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione. **Salva diversa disposizione dei comuni** interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, **sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.**

## Il SUAP e il SUE

Lo **sportello unico per l'edilizia** costituisce l' **unico punto di accesso per il privato interessato** in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il **SUAP assicura** al richiedente **una risposta telematica unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

## Il SUAP e il SUE

In merito al procedimento SUAP la [sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2002](#) chiarisce che:

*«Quello che la legge configura è una sorta di "**procedimento di procedimenti**", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "**atti istruttori**" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto [...]. Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti [...].»*

**Il Regolamento SUAP:**  
**d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

**Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale** per i procedimenti che abbiano ad oggetto:

- l'**esercizio** di attività produttive e di prestazione di servizi,
- **quelli relativi alle azioni** di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
- **quelli di cui al [d.lgs. n. 59/2010](#) (decreto di recepimento Direttiva Servizi).**

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in **modalità telematica al SUAP** competente per il territorio.

**Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione** alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

# Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)


## Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- **gli impianti e le infrastrutture energetiche,**
- **le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,**
- **gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,**
- **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,**
- **le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e ss. (Capo IV) del d.lgs. n. 163/2006 (ora [d.lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici»](#))**

# Il procedimento unico

Il procedimento amministrativo unico è una sorta di “**procedimento di procedimenti**”, cioè un **iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato** ([Sent. C. Cost. n. 376/2002](#))



## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Il portale:

- **costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al [d.lgs. n. 59/2010](#)**, e assicura il collegamento con le autorità competenti.
- **interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali** e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
- **costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale** di accesso con gli Uffici periferici dello Stato.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Il portale:

- **fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP** per l'espletamento delle loro attività;
- **assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione** per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- **prevede l'utilizzo della procura speciale** con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- **contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri** relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

Il SUAP cura **l'informazione attraverso il portale** in relazione:

- agli adempimenti necessari per lo svolgimento **delle attività di impresa e di prestatori di servizi**,
- alle attività per le quali è consentito **l'immediato avvio dell'intervento**;
- **alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati**, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- alle **informazioni**, che sono garantite dalle autorità competenti anche ai sensi **dell'art. 26 del d.lgs. n. 59/2010**.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

Il **portale** rende disponibile ([d.P.R. n. 159/2010](#)):

- **l'elenco delle Agenzie accreditate** specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate;
- **i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca**, pubblicati per estratto nella G.U. ovvero nel BUR, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

Gestisci online  
le pratiche per la tua attività

Accedi al SUAP del Comune di

Inserisci un comune



**Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010**

**Il Portale:**

**[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)**



L'impresa  
e il **comune**

Cos'è e a cosa serve lo  
**Sportello unico per le attività produttive**

**PER SAPERNE DI PIÙ**



L'impresa  
e la **PA centrale**

I servizi online per le imprese erogati dalla  
**Pubblica Amministrazione** e altre  
istituzioni nazionali

**PER SAPERNE DI PIÙ**



L'impresa  
e l'**Europa**

Informazioni e assistenza per imprese  
e professionisti italiani e stranieri che  
operano nell'**Unione Europea**

**PER SAPERNE DI PIÙ**

# Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

## Funzioni e organizzazione del SUAP

**L'ufficio competente** per il SUAP **ed il relativo responsabile** sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione.

**Nelle more dell'individuazione del responsabile, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale.**

Il responsabile del SUAP costituisce il **referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP**, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali.

I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in:

- **forma singola** o
- **associata** tra loro, o
- **in convenzione con le camere di commercio.**

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### **Funzioni e organizzazione del SUAP**

Salva **diversa disposizione dei comuni interessati sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.**

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in **formato elettronico e trasmessi in via telematica** secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico.

La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

**Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica.**

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

Il SUAP assicura al richiedente una risposta **telematica** unica e tempestiva **in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.**

**Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.**

**Gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche, interessati al procedimento:**

- non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso o diniego;
- sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

Salva diversa disposizione dei comuni interessati sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.



La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

# Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

## Funzioni e organizzazione del SUAP

Entro il 28 gennaio 2011 i Comuni con i SUAP in possesso dei requisiti di cui [all'art. 38, co. 3, lettere a\) e a-bis\), del d.l. n. 112/2008](#) e [all'art. 2, co. 2, del d.P.R. n. 160/2010](#), **dovevano accreditarsi presso il Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale**. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti.

**Nel caso in cui il comune non abbia istituito il SUAP o questo non abbia i requisiti sopra previsti, entro il 28 marzo 2011, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi,** alla CCIAA territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della **convenzione quadro tra [Unioncamere e ANCI del 16 dicembre 2010](#)**.

**Le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti**, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

# Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

## Funzioni e organizzazione del SUAP

Le **funzioni istituzionali del SUAP** possono essere comunque svolte attraverso il possesso dei **seguenti requisiti tecnici minimi**:

- **casella di PEC istituzionale**, a cui fa riferimento il SUAP;
- **firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello**, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- **applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente**;
- **protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza**, come previsto dal [d.P.R. 445/2000](#) , dal [d.P.C.M. del 3 dicembre 2013](#) (Regole tecniche per il protocollo informatico...),...;
- **sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale**, in cui siano pubblicate informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest'area web può anche essere collocata all'interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.

## Il SUAP: [art. 5, d.P.R. n. 160/2010](#)

### Procedimento automatizzato

#### Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

Per le attività, di impianti produttivi e di prestazione di servizi, **soggette alla disciplina della SCIA**, la stessa è presentata al SUAP, **corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici** di cui [all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990](#).

**Il SUAP**, al momento della presentazione della SCIA, **verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati**. In caso di verifica positiva, **rilascia automaticamente la ricevuta** e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

**La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese**, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi [dell'art. 19, co. 2, della l. n. 241/1990](#), può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

**Il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, [anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti.](#)**

Ai sensi [dell'art. 38, co. 3, lett. f\), del d.l. n. 112/2008](#), **la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.**

#### **Art. 5, comma 8:**

Ai sensi [dell'art. 20 della l. n. 241/1990](#), **in caso di silenzio assenso, decorsi i termini del procedimento (art. 2 della l. n. 241/1990), ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.**

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Silenzio assenso ([art. 20, l. n. 241/1990](#))

Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, **senza necessità di ulteriori istanze o diffide**, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 (entro 30 gg Conferenza di servizi).

Viene conferito alla P.A. il potere di agire in via di **autotutela**, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

Il **silenzio assenso non si applica** agli atti e procedimenti riguardanti il *patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti che in seguito le PP.AA. individuano.*

Si applicano gli articoli 2, comma 7 (sulla sospensione dei termini procedurali per un periodo non superiore a 30 gg), e 10-bis (sul preavviso di rigetto) [della l. n. 241/1990](#).

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa (art. 6)

Nei casi di attività soggette a **SCIA**, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'art. 38, co. 3, lett. c), [del d.l. n. 112/2008](#) e s.m.

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una **dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.** Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di **monitoraggio**.

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata **contestualmente alla comunicazione unica**, secondo la disciplina di cui al co. 2 dell'art. 5.

**L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.**

## SCIA: POTERI DI AUTOTELA (2ª fase)

L'esercizio del **potere inibitorio** della Scia deve intervenire entro il termine di sessanta (trenta) giorni previsto dall'applicazione dell'art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241/1990.

L'atto inibitorio della Scia ha natura di **atto recettizio** che, in base all'art. 21-bis della l. n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario solo con la comunicazione allo stesso effettuata (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 9/5/2013, n. 150; T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 2/11/2011, n. 1511).

Decorso il termine previsto dall'art. 19 della l. n. 241/1990 l'intervento della P.A. può essere esercitato solamente nell'ambito dei **poteri di autotutela**, quale **annullamento d'ufficio**, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge citata, nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

## SCIA: POTERI DI AUTOTELA (2ª fase)

Le due forme di autotutela in senso stretto sono la **revoca** ([art. 21-quinquies l. n. 241/1990](#)) e **l'annullamento d'ufficio** ([art. 21-nonies l. n. 241/1990](#)), cui si aggiunge pure la **sospensione dell'efficacia** ovvero dell'esecuzione del provvedimento ai sensi [dell'art. 21-quater comma 2](#), in caso di gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Per quanto concerne le autotutele in senso stretto possiamo distinguerle in:

- **autotutela esecutiva (revoca)**: è il potere di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari, essa deve essere espressamente prevista e regolata dalla legge. Opera su provvedimenti legittimi;
- **autotutela decisoria (annullamento d'ufficio)**: è il potere della P.A. di riesaminare, senza l'intervento del Giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli. Opera su provvedimenti illegittimi *ab origine* (l'illegittimità e l'interesse pubblico sono requisiti sufficienti a sorreggere un provvedimento di annullamento d'ufficio). Per non ledere il legittimo affidamento del privato, [l'art. 21-nonies](#) richiede che esso avvenga entro un termine ragionevole (che nel caso di provvedimenti di autorizzazione o concessione di vantaggi economici non può comunque essere superiore a 18 mesi).

## SCIA: POTERI DI AUTOTECLA (2ª fase)

**Decorsi i 60 (30) giorni** l'amministrazione può sempre adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori se sussistono le **condizioni di legge previste per l'annullamento d'ufficio** ossia se:

- sussistono **ragioni di interesse pubblico**;
- **sono stati contemperati gli interessi coinvolti**;
- si sia tenuto conto della **valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**;
- non siano trascorsi 18 mesi «**dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici**».

La P.A. può infine intervenire anche **oltre il termine di 18 mesi**, qualora la S.C.I.A. si sia formata sulla base di **dichiarazioni mendaci**.

## Il SUAP: [art. 7, d.P.R. n. 160/2010](#)

### Procedimento unico (art. 7)

Per i casi che non rientrano nel **procedimento automatizzato**, le istanze sono presentate al SUAP che, **entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa**; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

**Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.**

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP **può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dalla [l. n. 241/1990](#), ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.**

**La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.**

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Procedimento unico (art. 7)

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono **comunicati in modalità telematica** dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

**Il provvedimento conclusivo del procedimento**, assunto nei termini di cui agli art. da **14 a 14-ter della l. n. 241/1990**, è, ad ogni effetto, **titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste**.

**Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.**

## Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

### Procedimento unico (art. 7)

Nel procedimento unico **l'Agenzia:**

- **su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria** ai sensi dell'art. 38, co. 3, lett. c) del d.l. n. 112/2008, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP;
- **fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici;**
- **può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi se il Comune lo consente.**

## Il SUAP: [art. 8, d.P.R. n. 160/2010](#)

### Raccordi procedurali con strumenti urbanistici (art. 8)

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico **non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti**, **fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale**, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui alla [l. n. 241/1990](#), e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la **variazione dello strumento urbanistico**, **ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede**, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste [all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001](#).

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Raccordi procedurali con strumenti urbanistici (art. 8)

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro **trenta giorni** sulla **conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento**; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con **riduzione della metà dei termini previsti**.

Sono **escluse** dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), o alle relative norme regionali di settore.

# Il SUAP: [art. 9, d.P.R. n. 160/2010](#)

## Chiarimenti tecnici (art. 9)

**Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto**, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, **entro dieci giorni** dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, **dandone pubblicità sul portale**, una **riunione di cui è redatto apposito verbale**, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi [dell'art. 11 della n. 241/1990](#):

- gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per **atto scritto**, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, **i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili**.
- gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

Per **sopravvenuti motivi di pubblico interesse** l'amministrazione **recede unilateralmente** dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

**La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata.**

## Il SUAP: [art.10, d.P.R. n. 160/2010](#)

### Chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)

Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

- la **dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, (**segnalazione certificata per l'agibilità**)**;
- nei casi previsti dalla normativa vigente, il **certificato di collaudo** effettuato da un professionista abilitato.

La trasmissione al SUAP della **documentazione suddetta consente l'immediato esercizio dell'attività.**

**Il SUAP cura la trasmissione (entro cinque giorni) della documentazione alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli** circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente **entro i successivi novanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.

## Il SUAP: [d.P.R. n. 160/2010](#)

### Chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, **fatti salvi i casi di mero errore materiale**, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari:

- **l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa**, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (**l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso**).

Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti **non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale**.

In conformità al procedimento di cui [all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010](#) (Procedimento Unico), l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

## Il SUAP: [art. 11, d.P.R. n. 160/2010](#)

### **Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico (art. 11)**

I Ministri competenti in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono **forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP prevedendo la possibilità**, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, **di effettuare segnalazioni e rilevare criticità**.

**I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale.** Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

I Ministri competenti predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, **un piano di formazione dei dipendenti pubblici**, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo.

# **Il Regolamento delle Agenzie per le Imprese:**

**d.P.R. 9 luglio 2010, n. 159**

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Agenzie per le imprese

Le Agenzie **sono soggetti privati**, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere **l'accREDITAMENTO** ai sensi del presente regolamento.

Il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008](#) definisce per:

«**accREDITAMENTO**» *l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accREDITAMENTO (es. MISE o ACCREDIA) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità (es. AGENZIA) soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;*

«**valutazione della conformità**» *la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;*

«**organismo di valutazione della conformità**» *un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.*

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

Possono costituirsi in **Agenzia in forma singola o associata**:

- a) **organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (**un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni**), salve le disposizioni attuative del Capo II (*Accreditamento su base obbligatoria o volontaria*) del predetto regolamento;
- b) **organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere** secondo le vigenti disposizioni;
- c) **associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali**;
- d) **centri di assistenza tecnica** di cui [all'art. 23 del d.lgs. n. 114/1998](#), **centri autorizzati di assistenza agricola** di cui [all'art. 6 del d.lgs. n. 74/2018](#), ed **altri centri di assistenza alle imprese** costituiti sulla base delle **leggi regionali** di settore;
- e) **studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi** per le attestazioni di competenza.

## L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

Le Agenzie **accertano e attestano** la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione,**

**in caso di istruttoria con esito positivo,**

**rilasciano dichiarazioni di conformità**

**che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.**

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Requisiti ai fini dell'accreditamento

Per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma [UNI EN ISO 9001](#) [specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando si ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi e mira ad accrescere la soddisfazione del cliente] vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.

Per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme [UNI CEI EN 45011](#) sostituita dal 2012 dalla [UNI CEI EN ISO/IEC 17065](#) [stabilisce i requisiti che un organismo di certificazione deve soddisfare per dimostrare di operare in modo competente, coerente e imparziale] in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Istanza per l'accreditamento

Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento presentano **istanza** al **Ministero dello sviluppo economico**.

**L'istanza** contiene:

- l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e
- l'ambito territoriale, **almeno regionale**, in cui l'Agenzia intende operare;

**corredata** della documentazione comprovante:

- il possesso di una **struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà**, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento,
- **copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività** per le quali viene richiesto l'accreditamento, **valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso**. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Istruttoria per l'accreditamento

Salve le disposizioni attuative del Capo II del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie **rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome** vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. **La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento.**

All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi **trenta giorni** dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica [l'art. 20, co. 1, della l. n. 241/1990](#) (silenzio-assenso). Tale provvedimento di accreditamento, di **durata almeno triennale**, evidenzia le **attività specifiche** che l'Agenzia è abilitata a svolgere e **l'ambito territoriale** di riferimento.

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Esercizio provvisorio

Le Agenzie per le imprese, **all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento**, corredata dai documenti richiesti, **ed ove in possesso dei requisiti strutturali, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria:**

- **le attività di attestazione con valore di autorizzazione per un periodo non superiore a dodici mesi.** Entro tale termine dette Agenzie devono, a pena di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio, dimostrare il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla [norma UNI EN ISO 9001](#) e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.

Le Agenzie in possesso della certificazione suddetta possono avviare analoga procedura ai fini dell'accREDITAMENTO provvisorio per l'esercizio **dell'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale** da parte dell'Amministrazione (**l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 sostituita dal 2012 dalla [UNI CEI EN ISO/IEC 17065](#)**).

Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accREDITAMENTO provvisorio, l'Agenzia per le Imprese all'atto della presentazione dell'istanza stipula una **polizza fidejussoria pari al 30%** del valore della polizza assicurativa sottoscritta. Qualora al termine dell'accREDITAMENTO provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.

## L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

In relazione alla modalità organizzativa prescelta, **ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità**, anche sul portale, **delle attività per le quali è accreditata.**

**Non sussistono limiti all'accREDITAMENTO di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale;** eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.

Alla **copertura integrale dei costi** derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante **tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,** da emanarsi entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Obblighi informativi

Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le **dichiarazioni di conformità** costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le **attestazioni** rese a supporto degli Sportelli Unici e le **istanze** per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.

Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una **banca dati** integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento **dell'attività di vigilanza**.

**Le Agenzie comunicano**, in modalità telematica, **al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere**.

# L'Agenzia per le Imprese: [d.P.R. n. 159/2010](#)

## Attività di vigilanza e controllo

Il **Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie**. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.

Entro **trenta giorni** dalla ricezione della comunicazione, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.

Se le **misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni**, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla **eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento**.

I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, **predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza** al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.